

**MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SpA**

(Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Milano)

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PER  
RISCHI PROFESSIONALI DERIVANTI DA PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI  
- SICUREZZA IN CANTIERE**

DEFINIZIONI: .....	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	6
Art. 1: Durata del contratto.....	6
Art. 2: Gestione del contratto .....	6
Art. 3: Oneri Fiscali .....	7
Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.....	7
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	7
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	7
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari .....	8
Art. 8: Facoltà di recesso .....	8
Art. 9: Denuncia del sinistro .....	9
Art. 10: Gestione delle vertenze e spese legali.....	9
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE .....	10
Art. 11: Oggetto dell'assicurazione .....	10
Art. 12: Assicurazione per conto proprio e altrui .....	11
Art. 13: Inizio e termine della garanzia – Periodo di validità della Copertura .....	11
Art. 14: Massimale di garanzia e Limiti di risarcimento .....	11
Art. 15: Persone non considerate terze - Esclusioni .....	12
Art. 16: Vincolo di solidarietà .....	13
Art. 17: Estensione territoriale.....	14
Art. 18: Costituzione del Premio .....	14
Art. 19: Coesistenza di altre assicurazioni .....	14
Art. 20: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese.....	15
Art. 21: Trattamento dei dati .....	15
Art. 22: Disposizione finale .....	15
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA .....	16
APPENDICE A) .....	17

## **DEFINIZIONI:**

---

Nel testo che segue, si intende per:

Contraente: La Società **Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA**, di seguito denominato anche Azienda;

Assicurato: il soggetto che – nel periodo di validità della copertura - svolga o abbia svolto le attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni;
5. Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex art 8 comma 5 del regolamento attuativo della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nel testo ora vigente (D.Lgs. 163/06),
6. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
7. verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e/o nella norma vigente,
8. consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore)

svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano e relative all'attività svolta per conto dell'Azienda e comprese quindi le attività svolte a favore di terzi commissionate e/o aggiudicate alla Azienda.

Attività del Contraente/Attività Assicurata: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da Leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e quindi anche la convenzione e gli altri accordi intercorrenti con la concedente ANAS, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o, qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori;

Broker di assicurazione: il broker vigente Willis Italia SpA ;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Appendice: il documento che prova variazioni dell'assicurazione o regolazione del premio;

Premio: la somma dovuta alla Società;

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale e' prestata l'assicurazione;

Evento dannoso: il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;

Richiesta di risarcimento:

- o la domanda giudiziale di risarcimento di danno avanzata da un terzo nei confronti dell'Assicurato;
- o l'azione civile di risarcimento del danno, promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'Assicurato;
- o qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato, contenente una richiesta di risarcimento di danno.

Le richieste di risarcimento derivanti da un medesimo evento dannoso, anche se pervenute in momenti diversi, vengono considerate come una unica richiesta di risarcimento;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Fatto accidentale: l'evento di cui sia incerta la possibilità di verificarsi;

Lesioni personali: morte o ferimento di persone o danneggiamento della loro salute;

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà;

Massimale persone: la massima esposizione della Società per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

Massimale cose: la massima esposizione della Società per danni a cose o animali, anche se appartenenti a più persone;

Limite: l'importo massimo dovuto dalla Società per l'insieme dei sinistri verificatisi nell'anno assicurativo;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Buona fede: la convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose;

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;

Direttore dei Lavori / Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione: attività previste e disciplinate dal Decreto Legislativo 81/2008;

Collaudatore: il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del Contraente, esegue prove e collaudo dell'opera;

Progettista: il singolo professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1: Durata del contratto**

---

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 settembre 2011 fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2013, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Azienda, come anche della Societa' assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza, nonche' solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' del Contraente notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' del Contraente richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del Periodo Assicurativo possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n.163/2006.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

---

La gestione del contratto ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Azienda e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Azienda.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

### **Art. 3: Oneri Fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

### **Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

---

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### **Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Azienda.

### **Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

L'Azienda pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, per il tramite del broker:

- a. entro 30 giorni dalla data di decorrenza del presente contratto, la quota di premio di prima rata convenuta;
- b. entro 30 giorni da ogni data di scadenza intermedia, la quota di premio riferita al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la quota del premio di regolazione.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Azienda comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini sopra stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Quest'ultima e la Azienda Contraente non saranno terzi tra loro.

## **Art. 7: Tracciabilita' dei flussi finanziari**

---

La Societa' assicuratrice, la Societa' di brokeraggio assicurativo, nonche' ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalita' e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

## **Art. 8: Facolta' di recesso**

---

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R..

In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Contraente).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa' rimborsera' alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Societa' emettera' una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che l'Azienda dovra' corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

## **Art. 9: Denuncia del sinistro**

---

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del broker, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La Società fornirà semestralmente alla Azienda, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la data di apertura presso la Società
- la data di chiusura (per liquidazione o altro motivo)
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto)
- l'importo stimato per la sua definizione
- l'importo liquidato alla controparte
- le motivazioni di una eventuale reiezione.

E' facoltà dell'Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Azienda lo richieda.

L'Assicurato da' facolta' alla Società di pagare direttamente al terzo l'indennità dovuta.

## **Art. 10: Gestione delle vertenze e spese legali**

---

Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

---

### Art. 11: Oggetto dell'assicurazione

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto direttamente connesso all'esercizio dell'attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e/o nella norma vigente;
7. consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore)

svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano e relative all'attività svolta per conto dell'Azienda e comprese quindi le attività svolte a favore di terzi commissionate e/o aggiudicate alla Azienda.

La garanzia comprende:

- a) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori;
- b) le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- c) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

La garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali stabiliti in polizza per sinistro, che rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 12: Assicurazione per conto proprio e altrui**

---

L'assicurazione viene stipulata anche per conto della Società Milano-Serravalle Engineering srl, controllata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA. Milano-Serravalle Engineering srl beneficerà pertanto di tutte le prestate dal presente contratto nei limiti ed alle condizioni previste. A tale fine pertanto il termine Azienda deve intendersi esteso anche a quest'ultima esclusi quindi solo i casi in cui tale termine si riferisca esplicitamente al Contraente di Polizza.

Ai fini della presente polizza., Milano-Serravalle Engineering srl e Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA non sono considerate terze tra di loro.

La massima esposizione della Società per sinistro ed anno non potrà comunque eccedere il massimale previsto dall'Art. Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento.

#### **Art. 13: Inizio e termine della garanzia – Periodo di validità della Copertura**

---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di durata del contratto indipendentemente dalla data di accadimento dell'evento, a condizione che tali richieste non siano state ancora presentate all'assicurato o al Contraente.

La garanzia assicurativa è valida altresì per i fatti verificatisi nel periodo sopra indicato dei quali gli Assicurati o il Contraente abbiano avuto formale notizia (e ne abbiano fatto denuncia all'Assicuratore nei modi e nei termini di cui all'art 8 che precede) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del presente contratto.

Il periodo di efficacia ultrattiva che precede cesserà immediatamente nel caso in cui il Contraente stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia dei medesimi rischi.

In caso di morte dell'Assicurato, le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

#### **Art. 14: Massimale di garanzia e Limiti di risarcimento**

---

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 3.000.000,00 per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società' per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o agli Assicurati nello stesso periodo assicurativo.

Per gli eventi di seguito specificati, la copertura assicurativa e' efficace fino alla concorrenza di:

1. euro 1.500.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
2. euro 500.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa, per danni a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato e/o Contraente o da esso/i detenute;
3. euro 50.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa, per danni a cose in consegna o custodia o detenute a qualunque titolo dall' Assicurato e/o dal Contraente;
4. complessivi euro 100.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi (compreso tra questi il Committente purché diverso dal Contraente) in relazione a:
  - consulenze, collaudi, ricerche catastali, arbitrati;
  - consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D.l. 19 settembre 1994, n. 626; così come recepito all'interno del D.Lgs 81/2008.
  - rilevamenti topografici;
  - tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
  - redazione di compromessi;
  - relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
  - ricorsi presso le Commissioni tributarie;
  - sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte al Committente a causa di errori od omissioni involontarie dell' Assicurato.

Le garanzie sopra indicate sono prestate nell'ambito del massimale di polizza e non in aggiunta ad esso.

#### **Art. 15: Persone non considerate terze - Esclusioni**

---

Non sono considerati Terzi: il Contraente, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale:

- a) per danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- b) se i lavori progettati, diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- d) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) per i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209) nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- j) per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti da norme di legge;
- k) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
  - 1. Guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
  - 2. Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

- l) Per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e/o integrazioni, entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa in quanto assicurabile ai sensi dell'appendice A che segue.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o il Contraente abbiano già avuto formale notizia precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.

#### **Art. 16: Vincolo di solidarietà**

---

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con

esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

### **Art. 17: Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea.

### **Art. 18: Costituzione del Premio**

---

Il premio viene conteggiato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei soggetti (persone fisiche) assicurati in servizio al perfezionamento del contratto e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa intervengano variazioni del numero degli assicurati per inclusioni o esclusioni, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente.

L'Azienda fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero definitivo dei soggetti assicurati.

Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso del Contraente stesso.

### **Art. 19: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Azienda e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Azienda e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 20: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese**

---

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società' mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società' mandante
- ⇒ Compagnia ... Società' mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società' mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società' mandataria per conto comune.

Le Società' convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà' per il tramite del broker, che provvederà' direttamente con ciascuna Società' secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

## **Art. 21: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società') consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **Art. 22: Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società' Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società' partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

## CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

---

Parametro di riferimento	Premio unitario imp.le
15	..
Totale premio imponibile	euro ...
Imposte	euro ...
Totale premio lordo annuo	euro ...

## **APPENDICE A)**

### **COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

#### **Premesso che:**

La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta dei soggetti assicurati come identificati all'art 9 che precede, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nel testo ora vigente (cfr. art 132 del D.Lgs. 163/06), entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa,

#### **vengono di seguito normate le:**

**Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, ex Legge 109/94 e s.m.i., ora D. Lgs. 163/2006.**

---

Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

<b>Contraente/Assicurati</b> (Dipendente/i incaricato/i della progettazione)	<b>C.F.</b>
//	

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>
//	

<b>Descrizione dell'opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>
//	

<b>Data prevista dell'inizio lavori</b>	<b>Data prevista della fine lavori</b>
//	

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	<b>Somma assicurata 10% costo compl. previsto opera</b>
//	

<b>Data di inizio della copertura assicurativa</b>	<b>Data di cessazione della copertura assicurativa</b>
Vedi art. A.6 lettera a)	Vedi art. A.6 lettera b)

*Condizioni economiche*

<b>Durata lavori</b>	<b>Tasso sul valore delle opere</b>	<b>Premio minimo lordo per certificato</b>
<b>Lavori fino a 12 mesi</b>	....	<b>EUR ....</b>
<b>Lavori fino a 18 mesi</b>	....	
<b>Lavori fino a 24 mesi</b>	....	
<b>NB: Per opere il cui valore supera i 10.000.000,00 di Euro e/o per durata lavori superiore a 24 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli Assicuratori.</b>		

**Definizioni:**

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

**Esecutore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 10 della Legge, nel testo ora vigente, al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Legge:** la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ora D.Lgs. 163/2006;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Opere:** le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Premio:** la somma dovuta dal contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio della della assicurazione;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

**Scheda Tecnica:** la scheda obbligatoria annessa alle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società / Assicuratore:** l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

### **Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge, nel testo ora vigente, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### **Art. A.2 - Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Ente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. A.3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. A.1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. A.4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale di seguito indicato, i costi di cui all'art. A.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. A.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. A.6 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. A.16 (Obblighi dell'Assicurato / Contraente), primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. A.7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. A.8 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. A.9 - Pluralità di Assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all'art. A.8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. A.10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. A.11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. A.12 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

### **Art. A.13 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

### **Art. A.14 - Premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. A.6, lett. b).

### **Art. A.15 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. A.16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. A.17 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. A.18 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. A.19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. A.20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Ufficio Incaricato al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

### **Art. A.21 - Foro competente**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

### **Art. A.22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. A.23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

### **Art. A.24 - Gestione del contratto**

La gestione del contratto e' affidata alla Willis Italia SpA. L'ENTE e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

**Data**

**L'Assicuratore**

**Il Contraente**

Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.:

- Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. A.5 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. A.8 Massimale di assicurazione
- Art. A.12 Dichiarazioni
- Art. A.24 Gestione del contratto

**Il Contraente**